COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 128/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1967

che fissa i prezzi e i principali centri di commercializzazione nel settore dei cereali per la campagna 1967/1968

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 32, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, per la fissazione dei prezzi dei cereali validi per la campagna di commercializzazione 1967/1968 nella Comunità, è opportuno tener conto tanto degli obiettivi della politica agricola comune quanto del contributo che la Comunità desidera apportare allo sviluppo armonico degli scambi mondiali ;

Considerando che la politica agricola comune ha, tra l'altro, lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti da un lato e, dall'altro, di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ; che, nell'ambito degli obiettivi della politica commerciale della Comunità, occorre evitare una politica di prezzi che potrebbe portare all'autoapprovvigionamento per i cereali ; che ne consegue che i prezzi indicativi non devono essere fissati né a un livello troppo elevato, né a un livello troppo basso, ma entro i limiti minimo e massimo dei prezzi indicativi validi per le precedenti campagne di commercializzazione ;

Considerando che i prezzi indicativi dei principali cereali dovranno inoltre essere fissati in un rapporto equilibrato tra di loro, tenendo conto degli orientamenti necessari della loro produzione e utilizzazione ;

Considerando che nelle attuali condizioni tale obiettivo sarà conseguito quando i prezzi indicativi dell'orzo, del grano tenero, della segala e del granturco saranno fissati in una relazione di 100 : 116,5 : 102,5 : 99 ;

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

Considerando che, indipendentemente dall'orientamento da dare alla produzione del grano duro, il prezzo indicativo di questo ultimo deve essere fissato tenendo conto delle condizioni della sua utilizzazione e della situazione del mercato mondiale in un rapporto di 118 a 100 rispetto al prezzo indicativo del grano tenero ;

Considerando che le attuali condizioni della produzione del grano duro e l'orientamento da dare a tale produzione portano a fissare, per garantire un prezzo equo al produttore, un prezzo minimo garantito superiore al prezzo indicativo ;

Considerando che i prezzi indicativi si riferiscono al principale centro di commercializzazione della zona deficitaria del Nord-Ovest della Comunità, vale a dire Duisburg ; che, poiché i prezzi d'intervento di base devono essere fissati secondo l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 120/67/CEE per lo stesso centro di commercializzazione e nella stessa fase e alle medesime condizioni, i calcoli devono essere effettuati in funzione dei prezzi indicativi ; che il prezzo d'intervento di base offre una sufficiente garanzia di prezzo per il produttore nella fase di commercializzazione considerata, quando per i cereali panificabili e per i cereali da foraggio detto prezzo d'intervento di base è rispettivamente inferiore di 7,50 e 6,25 unità di conto al prezzo indicativo ;

Considerando che, a norma del regolamento n. 131/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che fissa le norme applicabili per la derivazione dei prezzi d'intervento e la determinazione di alcuni centri di commercializzazione nel settore dei cereali (1), i prezzi d'intervento derivati devono essere fissati a partire dal prezzo d'intervento di base per i centri di commercializzazione di una certa importanza sul piano regionale, tenuto conto della formazione naturale dei prezzi di mercato e delle spese di trasporto ; che, tuttavia, non è necessario fissare prezzi d'intervento derivati per il grano duro in Belgio, in Germania, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi e per la segala in Italia, in quanto non esiste una produzione notevole di tali cereali nei suddetti paesi ;

Considerando che, essendo soddisfatta la condizione prevista all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE, deve essere fissato un solo prezzo d'intervento per il granturco valido per centri di commercializzazione da determinare ;

Considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, regolamento n. 120/67/CEE, il prezzo d'entrata dei principali cereali deve essere fissato in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita del prodotto importato sia uguale al prezzo indicativo ; che tale obiettivo è raggiunto quando vengono detratte dal prezzo indicativo le spese di trasporto più favorevoli tra Rotterdam e Duisburg, centro di commercializzazione per il quale è fissato il prezzo indicativo, nonché le spese di trasbordo a Rotterdam e un margine di commercializzazione ;

Considerando che i prezzi d'entrata degli altri cereali per i quali non è fissato un prezzo indicativo devono essere determinati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE, in modo che per i principali cereali loro concorrenti il prezzo indicativo possa essere raggiunto a Duisburg,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1967/1968 i prezzi indicativi, i prezzi d'intervento di base e il prezzo minimo garantito del grano duro sono fissati come segue :

a) prezzi indicativi :

	u.c./1.000 kg
Grano tenero	106,25
Segala	93,75
Orzo	91,25
Granturco	90,63
Grano duro	125,00

b) prezzi d'intervento di base :

	u.c./1.000 kg
Grano tenero	98,75
Segala	87,50
Orzo	85,00
Grano duro	117,50

c) prezzo minimo garantito del grano duro :

145 unità di conto per 1.000 kg.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1967/1968,

— il centro di commercializzazione di ciascuno Stato membro, ove il prezzo d'intervento derivato è il più basso, e tale prezzo sono fissati nell'allegato A ;

(1) Vedi pag. 2362/67 della presente Gazzetta Ufficiale.

— i principali centri di commercializzazione e i prezzi d'intervento derivati per tali centri sono fissati nell'allegato B ;

— il prezzo d'intervento del granturco è fissato a 77 unità di conto per 1.000 chilogrammi.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1967/1968, i prezzi d'entrata sono fissati come segue :

	u.c./1.000 kg
Grano tenero	104,38
Segala	91,88
Orzo	89,00
Granturco	88,38
Grano duro	123,13
Avena	83,66
Grano saraceno	84,55
Sorgo e durra	85,44
Miglio	84,55
Scagliola	84,55

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 giugno 1967.

Per il Consiglio
Il Presidente
Ch. HEGER

ALLEGATO A

Centro di commercializzazione	Unità di conto per 1.000 kg			
	grano tenero	grano duro	segala	orzo
BELGIO :		—		
Liège	97,26			83,51
Antwerpen			86,88	
GERMANIA :		—		
Aulendorf	94,61		83,36	
Schwabach				81,38
FRANCIA :				
Tours	91,86			
Orléans			79,61	
Toulouse		114,76		
Châteauroux				76,85
ITALIA :			—	
Bologna	95,07			
Palermo		110,24		
Foggia				83,25
LUSSEMBURGO :		—		
Mersch	93,72		82,46	84,65
PAESI BASSI :		—		
Rotterdam	98,13		86,88	84,38

ALLEGATO B

Centro di commercializzazione	Unità di conto per 1.000 kg			
	grano tenero	grano duro	segala	orzo
Kiel	97,06	—	85,81	84,54
Hamburg	98,31	—	87,06	84,54
Bremen	98,31	—	87,06	84,54
Hannover	96,95	—	85,70	83,20
Kassel	96,24	—	84,99	82,47
Bamberg	98,11	—	86,86	84,36
Regensburg	95,27	—	84,02	82,43
Passau	95,27	—	84,02	82,43
Stuttgart	98,30	—	87,05	85,00
Mannheim	98,75	—	87,50	85,00
Antwerpen	97,56	—	.	83,81
Compiègne	95,23	—	—	81,48
Chartres	92,11	—	—	78,36
Rouen	95,27	—	—	82,43
La Pallice	95,27	—	—	82,43
Poitiers	91,96	—	—	78,60
Tours	.	—	—	78,28
Châteauroux	92,11	—	—	.
Marseille	98,75	117,50	—	85,00
Toulouse	94,82	.	—	79,25
Reggio Calabria	98,75	—	—	—
Palermo	98,75	.	—	—
Cagliari	98,75	—	—	—
Ancona	96,37	—	—	—
Genova	96,15	117,50	—	83,25
Roma	98,75	—	—	—
Grosseto	97,44	—	—	83,25
Firenze	96,52	—	—	—
Napoli	98,75	—	—	.
Foggia	98,75	—	—	.
Bari	98,75	—	—	—

REGOLAMENTO N. 129/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1967

che fissa le qualità tipo del grano tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del grano duro per la campagna 1967/1968

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], ed in particolare l'articolo 32, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che i prezzi comuni del grano tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del grano duro devono corrispondere a determinate qualità tipo ;

Considerando che occorre che le qualità tipo per le quali sono fissati tali prezzi corrispondano nella misura del possibile alle qualità medie di tali cereali raccolti nella Comunità ;

[1] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.